



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 21 del 01/12/2021 – 27/01/2022 Udienza pubblica del 01/12/2021
Massima:	Titolo Impiego pubblico – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Assunzioni in casi di rilevante carenza di personale – Possibilità che l'azienda ASL assuma personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria senza il preventivo accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana – Lamentata violazione della competenza esclusiva nelle materie di ordinamento civile e di profilassi internazionale e dei principi fondamentali nella materia delle professioni – Inammissibilità delle questioni. Testo Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento agli articoli 32, 117, commi primo – quest'ultimo in relazione agli artt. 7, paragrafo 2, lettera f), e 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali –, secondo, lettere l) e q), della Costituzione – in relazione agli artt. 2-ter, comma 1, e 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27 –, e terzo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) e all'art. 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Quando si impugna la legge di una Regione autonoma, il ricorrente deve tenere conto di quanto stabilito nello statuto speciale, tramite l'evocazione, «pur non diffusamente argomentata», dei limiti di competenza fissati da quest'ultimo



	(sentenza n. 109 del 2018): in questo modo, può dimostrare come tali limiti siano stati violati. Infatti, è solo a seguito di tale ricognizione che possono individuarsi i termini esatti della questione posta alla Corte (sentenza n. 174 del 2020). Nel caso in esame, invece, il ricorrente non individua le competenze statutarie che sarebbero state travalicate, ed inoltre, omette completamente di motivare sul punto: gli unici e laconici riferimenti allo statuto sono presenti nella rubrica del motivo di ricorso e nelle conclusioni dello stesso, ove si denuncia genericamente l'eccedenza dai «limiti delle competenze statutarie».
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8. Parametri costituzionali Artt. 32, 117, commi primo, secondo, lettere l) e q) e terzo, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Artt. 7, paragrafo 2, lettera f), e 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; Artt. 2-ter, comma 1, e 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito; Art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233; Art. 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

